



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**23/2013**

**FEBBRAIO/9/2013 (\*)**

*15 Febbraio 2013*

***LE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA`  
DI PERSONE, RIENTRANTI  
NELL`AMBITO SOGGETTIVO DI  
APPLICAZIONE DELL`ARTICOLO 5-BIS  
DEL DLGS 446/1997 E CHE OPERANO IN  
REGIME DI CONTABILITA` ORDINARIA,  
HANNO TEMPO FINO AL 1° MARZO 2013  
PER ESERCITARE L`OPZIONE PER LA  
DETERMINAZIONE DELLA BASE  
IMPONIBILE IRAP SECONDO LE STESSE  
REGOLE DEI SOGGETTI IRES, PER IL  
TRIENNIO 2013-2015.***

Come noto, la Legge Finanziaria 2008 ha modificato le regole per la determinazione della base imponibile IRAP prevedendo modalità differenziate in relazione alla natura giuridica del soggetto passivo:

- **ditte individuali e società di persone: i componenti rilevanti IRAP si assumono secondo le regole previste ai fini fiscali;**
- **società di capitali ed enti commerciali: assumono rilevanza i valori di bilancio, i componenti positivi e negativi rilevano per l'ammontare risultante dal CE, senza considerare (salvo alcune eccezioni) le variazioni fiscali, ("differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9) [costi per il personale], 10), lettere c) [altre svalutazioni delle immobilizzazioni] e d) [svalutazioni dei crediti], 12) [accantonamenti per rischi] e 13) [altri accantonamenti], così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio").**

Tuttavia, **le società di persone ed le ditte individuali in contabilità ordinaria per scelta o per obbligo** hanno la possibilità di applicare il regime previsto per le società di capitali esercitando ***un'apposita opzione con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno.*** Riepilogando, le società di persone e le ditte individuali determineranno quindi la base imponibile Irap come segue:

<b>società di persone e ditte individuali con opzione</b>	<b><i>sulla base dei dati contabili, senza considerare le indeducibilità previste per le imposte dirette</i></b>	<b>art. 5, D.Lgs n.446/97</b>
---	--	---------------------------------------

<b>società di persone e ditte individuali <u>senza opzione</u></b>	<b><i>mantengono il precedente criterio e con applicazione delle indeducibilità previste per le imposte dirette</i></b>	<b>art.5-<i>bis</i>, D.Lgs. n.446/97</b>
--	---	--

**Tale possibilità non è consentita alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata, tenute all'applicazione del metodo a valori fiscali.**

### **MODALITA' OPZIONE IN SITUAZIONI PARTICOLARI**

***Se un soggetto Ires si trasforma in società di persone*** e vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l'opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione.

***In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali***, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, perché queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente con le regole previste per i soggetti Ires, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.

### **TERMINE PER ESERCITARE OPZIONE**

***Per il triennio 2013 - 2015 l'opzione deve essere esercitata entro il prossimo 1° marzo 2013.***

Al ricorrere di determinate condizioni, ***è ammissibile anche l'opzione tardiva***, purché entro il termine di trasmissione della dichiarazione IRAP

2013 (fissato al 30 settembre 2013), **versando la sanzione di 258 euro, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis ( D.L. n.16/2012).**

### VALIDITA' TEMPORALE DELL'OPZIONE

***L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta.***

Al termine del triennio, ***l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.*** Anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Per effetto del vincolo triennale dell'opzione, ***il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria.***

### PROCEDURA PER ESERCITARE L'OPZIONE

***Il modello per la comunicazione dell'opzione va presentato esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) utilizzando l'apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal Provvedimento Agenzia Entrate 31.3.2008.***

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate ***è disponibile il software COMIRAP*** (Versione software: 2.0.0 del 31/01/2013) che consente la compilazione della domanda per l'opzione.

### CALCOLO CONVENIENZA AD ESERCITARE L'OPZIONE

I soggetti che intendono esercitare l'opzione in esame **devono valutare l'eventuale risparmio fiscale da essa derivante**, tenuto conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in

capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall'altro.

**Infatti, *la convenienza o meno ad esercitare l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap a valori di bilancio va valutata tenendo presente l'impatto sostanziale di alcuni componenti positivi e negativi.***

Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile.

Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione). In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitali questi ultimi sono assunti – di regola – così come risultanti del Conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi, per cui in caso di opzione per il metodo di calcolo della base imponibile Irap a valori di bilancio, risultano essere totalmente deducibili ad esempio l'ammortamento e le spese per le autovetture, le spese telefoniche, le spese di rappresentanza.

***Tale valutazione dovrà essere effettuata considerando l'impatto che i proventi e gli oneri avranno sull'intero triennio oggetto di opzione. Pertanto, per quanto sopra, occorrerà fare un'attenta riflessione sull'opportunità di optare per la base imponibile a "valori di bilancio".***

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**